

REGOLAMENTO

CONSULTA PROVINCIALE

PER

CULTURA - TURISMO - SPORT -
ISTRUZIONE -
LA QUALITÀ DELLA VITA
LE ATTIVITÀ SOCIALI

ART. 1

Finalità

La Consulta Provinciale per la cultura, il turismo, lo sport, l'istruzione, la qualità della vita e i servizi sociali, istituita dall'art. 54, comma 5 del vigente Statuto, svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio, della Giunta, del Presidente della Provincia e degli altri Organi sia ad elezione diretta sia ad elezione indiretta.

ART. 2

Ambito di attività

La Consulta formula pareri e proposte su iniziative che investono i diritti e gli interessi delle popolazioni residenti nel territorio della provincia reatina nel settore della promozione della vita culturale, del turismo, della pratica sportiva, dell'istruzione, della qualità della vita e dei servizi sociali.

In particolare, la Consulta Provinciale per la cultura, il turismo, lo sport, l'istruzione, la qualità della vita e i servizi sociali, svolge la propria attività relativamente:

- a) cultura - turismo
- b) sport
- c) istruzione
- d) qualità della vita – servizi sociali

In ogni caso l'Amministrazione Provinciale può ravvisare l'opportunità di richiedere l'intervento della Consulta in diversi ambiti di attività.

ART. 3

Istituzione

La Consulta costituisce organismo di partecipazione ove sono rappresentate Associazioni, Organismi di Volontariato, Categorie Professionali, Enti, Istituzioni così come individuate dal successivo comma.

Il Presidente della Provincia, ad inizio di ogni mandato amministrativo, dirama apposito avviso, elaborato e proposto dalla Commissione Consiliare Permanente Statuto e Regolamenti per invitare i soggetti titolati a far parte della Consulta, a produrre istanza.

Le domande di partecipazione ricevute entro il termine stabilito nell'avviso, saranno valutate dalla Commissione di cui al precedente comma al fine dell'accertamento dei requisiti richiesti.

La Commissione stessa, al termine delle operazioni di verifica, provvede a rimettere al Consiglio l'elenco dei soggetti titolati a partecipare alla Consulta, unitamente ad una propria relazione sui motivi di reiezione o accoglimento delle istanze stesse.

Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione consiliare sono ammesse richieste di modifica, rettifica e/o integrazione che verranno esaminate dalla Commissione Statuto e Regolamenti nei successivi trenta giorni e quindi rimesse al Consiglio per la definitiva determinazione.

ART. 4

Convocazione e Organizzazione

Il Presidente del Consiglio d'intesa con il Presidente della Provincia convoca la prima seduta della Consulta, stabilendo il giorno, l'ora e la sede, dandone tempestivo avviso, utilizzando una o più delle procedure sotto elencate:

- a) manifesti esposti negli albi pubblici e nei luoghi maggiormente significativi della zona interessata;
- b) comunicati alla stampa ed altri organi d'informazione;
- c) attraverso inviti, qualora i soggetti fossero di numero esiguo.

All'Assemblea vengono invitati i Sigg. Consiglieri e Assessori.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o da un suo sostituto, secondo quanto disciplinato dal regolamento del Consiglio in quanto applicabile.

All'Assemblea assiste un dipendente provinciale designato, che presta la sua assistenza al Presidente per il miglior svolgimento della riunione e provvedere alla relativa verbalizzazione.

ART. 5

Nucleo di coordinamento

Nella prima seduta di cui al comma precedente, la Consulta potrà eleggere nel proprio seno ossia in ogni settore, con voto limitato a 2/3, i propri rappresentanti per formare il nucleo di coordinamento. Ogni settore elegge 4 rappresentanti presieduti dagli Assessori di riferimento.

In ogni caso, il nucleo di coordinamento non potrà essere composto da un numero di soggetti superiore a venti.

Il nucleo di coordinamento provvederà a regolamentare la vita della Consulta, stabilendone le modalità di funzionamento, di convocazione e riunione.

Il regolamento di cui al precedente comma per divenire esecutivo deve essere necessariamente sottoposto all'approvazione del Consiglio Provinciale che ne verifica la compatibilità con gli altri istituti normativi.

Il nucleo di coordinamento sarà presieduto da un Assessore.

In ogni caso la Consulta dovrà riunirsi almeno una volta l'anno.

ART. 6

Attività della Consulta

La Consulta esercita funzioni consultive o di proposta su specifici ambiti dell'attività dell'Amministrazione nei confronti degli organi eletti della Provincia e della Giunta.

Qualora gli organi di cui sopra ravvisino l'opportunità di acquisire un parere dalla Consulta, ne faranno richiesta scritta al Presidente del Consiglio.

Entro 15 giorni dalla ricezione della istanza, il Presidente investe la Consulta. La Consulta trasmette il relativo parere entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa.

Il parere si intenderà formalmente reso se alla sua determinazione avrà partecipato almeno il 51% degli appartenenti alla Consulta.

In ogni caso, il parere licenziato dalla Consulta non è vincolante per l'organo richiedente.

La Consulta può presentare al Presidente del Consiglio una proposta di propria iniziativa, individuando l'organo competente e le finalità da perseguire.

Il Presidente del Consiglio, nei tempi e modi di cui ai commi precedenti, investirà gli organi competenti.

ART. 7

Supporto all'attività della consulta

Sarà compito della Giunta Provinciale, con proprio Atto Deliberativo, assicurare alla Consulta i locali, le attrezzature, il personale necessario per l'esercizio della propria attività.

La partecipazione alla Consulta ha titolo gratuito.

ART. 8

Norme transitorie e finali

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Presidente del Consiglio convocherà il consiglio provinciale per discutere quanto previsto dall'articolo 3 del presente regolamento.

ART. 9

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Rieti come previsto dal Decreto Legislativo 267/2000.